ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36
00157 Roma

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 00054/11**
Firenze 04-01-2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie
Via Caraci, 36
00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza
(elenco allegato)
Loro Sedi

Associazioni di settore
(elenco allegato)
Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali
(elenco allegato)
Loro Sedi

OGGETTO: Schema di decreto A/2011 concernente "Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e alcune modifiche formali al Decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie".

Allegato: Schema di decreto A/2011

In considerazione dei commenti ricevuti e delle conseguenti modifiche apportate allo Schema di decreto P/2010, trasmesso con nota prot. ANSF 05212/10 del 09/08/2010, prima di adottare in via definitiva il provvedimento si ritiene opportuno sottoporre lo schema in oggetto allegato alla presente nota, nella stesura del quale sono recepiti o comunque presi in considerazione i commenti al citato Schema P/2010 ricevuti.

Si resta in attesa di osservazioni entro il 31/01/2011.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 - FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Schema di DECRETO A/2011

Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e alcune modifiche formali al Decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTO il decreto legislativo dell'8 luglio 2003 n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo del 10 agosto 2007 n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed in particolare l'art. 13 "Sistemi di gestione della sicurezza", che prevede l'elaborazione dei Sistemi di gestione della sicurezza da parte dei gestori infrastruttura e delle imprese ferroviarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del 10 giugno 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e Gruppo FS;

VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria" ed in particolare il punto 4.2.6 "Qualificazione del Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza";

VISTO il decreto dirigenziale n. 5035 del 29 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009 sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e gruppo FS;

VISTA la direttiva n. 1/dir/2010 del 22 febbraio 2010 del Direttore dell'Agenzia relativa agli "Adempimenti del Gestore dell'Infrastruttura RFI concernenti la sicurezza della circolazione e attività propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di sicurezza";

VISTE le linee guida per il rilascio del certificato di sicurezza emanate dal Direttore dell'Agenzia con la nota prot. n. ANSF 01766/10 del 23 marzo 2010;

CONSIDERATO che con i sopraccitati decreti dirigenziali n. 2043 D.G.4-Div.5 del 10 giugno 2008 e n. 5035 del 29 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state, tra l'altro, trasferite all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le competenze ivi descritte, tra le quali in particolare quella di rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

CONSIDERATO che deve essere esteso anche ai gestori dell'infrastruttura quanto previsto sul responsabile del sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie al punto 4.2.6 del decreto di questa Agenzia n. 1/2009 del 6 aprile 2009;

INFORMATI gli operatori e le associazioni del settore, le organizzazioni sindacali;

VISTA la nota IF/2809/10/ACA del 14 settembre 2010 dell'impresa ferroviaria Hupac, con la quale tale impresa segnalava di condividere impostazione e contenuti dello schema

di decreto concernente le norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza di una impresa ferroviaria o di un gestore dell'infrastruttura;

VISTA la nota CT/012/2010 del 21 settembre 2010-della associazione FerCargo, con la quale tale associazione segnalava di ritenere opportuno:
- un periodo transitorio o eventuali deroghe per coloro che già svolgono la funzione di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza allo scopo di acquisire eventuali requisiti mancanti o non soddisfatti;
- precisare quale fosse la procedura operativa di designazione dei valutatori da parte del Direttore dell'Agenzia, distinguendo il caso di qualifica ex novo da quello di cambiamento di impresa da parte del candidato, nonché di specificare i requisiti dei valutatori e le modalità di effettuazione del colloquio;
- precisare i criteri generali e gli eventuali parametri oggettivi per la misurazione delle prestazioni del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nella normale attività;
- un periodo di 6 mesi dalla eventuale perdita da parte di unl'impresa del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato, prima di procedere alla eventuale revoca del Certificato di Sicurezza;
- precisare la normativa di riferimento alla base dell'obbligo del versamento del contributo previsto all'Agenzia e il relativo importo;
- non istituire uno specifico Albo dei Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza;

VISTA la nota n. 838/UFE/Ri.Ma del 23 settembre 2010 della associazione ASSTRA, con la quale tale associazione segnalava di ritenere che:
- il possesso delle competenze degli attuali Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza fosse già stato verificato dall'Agenzia in uno con la valutazione del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza in fase di rilascio del Certificato di Sicurezza e quindi che, per queste figure, fosse da prevedere una qualificazione automatica e un periodo di un anno per acquisire eventuale ulteriori dimostrazioni del possesso dei requisiti medesimi;
- sia opportuna, nell'ambito delle commissioni di valutazione dei requisiti, la partecipazione di un Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato, suggerendo inoltre di specificare in dettaglio le materie e gli argomenti oggetto di valutazione;
- la qualifica e la relativa attestazione dell'Agenzia si configurano come competenze professionali e quindi non legate alla validità del Certificato o della Autorizzazione di Sicurezza;

VISTA la nota ARC DOC 526 USC del 1 ottobre 2010 dell'impresa ferroviaria SAD, con la quale tale impresa segnalava di:
- ritenere opportuno specificare tipologia e durata degli interventi formativi previsti nell'ambito della documentazione attestante i requisiti richiesti nonchè l'elenco degli organismi accreditati riconosciuti;
- essere interessata a conoscere come fossero valutate la "adeguate esperienze professionali" del candidato e come dovessero essere certificate;
- ritenere opportuno dettagliare i programmi degli argomenti oggetto di valutazione e di prevedere due precorsi differenti fra chi già svolge tale attività nell'ambito di un Sistema di Gestione della Sicurezza già valutato e gli altri candidati;
- voler meglio comprendere gli aspetti legati alla mantenimento delle competenze e alla misurazione delle prestazioni del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- ritenere non correlate la scadenza della qualifica di tale figura e la scadenza del Certificato di Sicurezza;
- ritenere che il percorso di qualificazione debba essere differenziato fra chi è già Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e gli altri candidati;

VISTA la nota RFI-DTC\A011\P\2010\0003145 del 23 settembre 2010 di Rete Ferroviaria Italiana, con la quale tale Gestore segnalava che:
- la qualificazione, nel caso di organizzazioni complesse come quelle di RFI, dovrebbe essere limitata alle sole figure di coordinamento specificamente competenti in materia;
- l'istituzione di un Albo dei Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza e le correlate necessità di gestione delle condizioni necessarie al mantenimento dei requisiti di tali figure professionali costituirebbero un appesantimento burocratico nel caso di organizzazioni complesse come quella di RFI;
- la validazione del Sistema di Gestione della Sicurezza da parte dell'Agenzia sarebbe concretamente significativa, insieme con le necessarie azioni di controllo per verificarne l'efficacia nei principali processi produttivi, per garantire adeguati livelli di sicurezza all'interno dell'organizzazione;

VISTA la nota, trasmessa via posta elettronica del 20 ottobre 2010, con cui l'impresa ferroviaria Trenitalia comunicava di non aver ricevuto lo schema di decreto con il quale sono stati richiesti agli operatori i commenti sulle norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, e la conseguente concessione all'impresa stessa di formulare le proprie osservazioni entro il 15 novembre 2010;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmessa via posta elettronica in data 21 ottobre 2010, con la quale si segnalava l'opportunità, se la formazione per la figura del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza venisse svolta dai medesimi centri di formazione per la mansione di sicurezza del macchinista riconosciuti dall'Agenzia, di allineare la qualificazione di tali strutture di formazione al riconoscimento, nonché l'opportunità di chiedere per la sussistenza del requisito 3 evidenze analoghe a quelle previste per i requisiti 1, 2 e 4;

VISTA la propria nota prot. ANSF 06891/10 del 29 ottobre 2010 a Rete Ferroviaria Italiana, relativa alle osservazioni di tale Gestore sullo schema del presente decreto;

VISTA la nota TRNIT-DT\P\2010\0041503 del 15 novembre 2010 dell'impresa ferroviaria Trenitalia, con la quale tale impresa segnalava:
- che la qualifica di un singolo Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza per ciascun ramo operativo dell'impresa fosse opportuna solo nel caso in cui tali diversi rami abbiano autonomia organizzativa e l'impresa abbia ritenuto di presidiare l'SGS di ciascuno di essi;
- di ritenere sufficiente, ai fini della valutazione dei requisiti del candidato, il solo esame della documentazione che ne attesta il possesso, senza quindi effettuazione di colloquio diretto;
- che in caso di decadenza del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza in carica dovesse essere garantito un periodo transitorio in cui poter svolgere tale ruolo con un nuovo candidato in pendenza di nuova qualifica;
- di non ritenere correlata la validità della qualifica del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza alla validità del Certificato o della Autorizzazione di Sicurezza;

RITENUTO opportuno - per il contemporaneo impegno di tutte le imprese ferroviarie già titolari di un certificato di sicurezza rilasciato a norma della Direttiva 2001/14/CE e dell'Agenzia nelle attività connesse con le richieste, ai sensi del Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007, di nuovi certificati di sicurezza in conformità al suddetto regolamento e alla Direttiva 2004/49/CE - estendere ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo utile per gli attuali Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza ad acquisire le competenze mancanti al soddisfacimento dei requisiti richiesti;

4. Modalità per l'ottenimento e il mantenimento della qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

4.1 Richiesta

L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura deve trasmettere all'Agenzia la richiesta per la qualificazione del proprio candidato al ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo lo schema descritto nell'allegato 1; la richiesta deve contenere tutta la documentazione necessaria a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti al precedente punto 3.

La documentazione deve essere trasmessa in formato cartaceo all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, piazza della Stazione 45, 50121 FIRENZE, ed in formato elettronico (ad esempio in formato PDF) all'indirizzo agenzia.sicurezza@ansf.it.

Per attivare le procedure di qualificazione, il Richiedente deve versare un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di qualificazione.

Per la prima richiesta di qualificazione, tale contributo si intende assorbito dal versamento dei diritti connessi al rilascio del Certificato o dell'Autorizzazione di Sicurezza.

Gli emolumenti dovuti all'Agenzia per le altre richieste sono quantificati in apposito separato decreto dell'Agenzia.

Le istanze di qualificazione sono soggette all'imposizione del bollo, nella misura di € 14,62 per ogni atto, come previsto dagli articoli 3 e 4 della tariffa di sui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Sulle domande di qualificazione deve pertanto essere apposta una marca da bollo dell'importo sopra indicato. Alla stessa domanda dovrà essere allegata una seconda marca da bollo che l'Agenzia apporrà sulla comunicazione emessa al termine della valutazione.

4.2 Valutazione della documentazione

L'Agenzia effettua una prima analisi della documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e in esito a tale analisi può richiederne un'integrazione o procedere direttamente alla convocazione del candidato per l'accertamento del possesso dei requisiti.

La data della convocazione è comunicata al richiedente, insieme ai nominativi della commissione incaricata.

4.3 Accertamento dei requisiti

L'accertamento del possesso da parte del candidato dei requisiti definiti al punto 3 è valutato da una commissione designata di volta in volta dal Direttore dell'Agenzia, secondo criteri e modalità definiti in apposito procedura.

La valutazione è svolta mediante un colloquio orale ed eventualmente anche attraverso lo svolgimento di analisi di contesti pratici o simulazioni di ruolo.

Nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un nominativo per il quale l'Agenzia abbia già rilasciato una precedente qualificazione (come ad esempio nel caso di passaggio ad altra organizzazione o nel caso di rinnovo per scadenza dei 5 anni di validità nell'ambito della stessa organizzazione), la nuova valutazione riguarda solo quei requisiti, fra quelli definiti al punto 3, ritenuti rilevanti, a seguito di modifiche intercorse rispetto alla precedente valutazione.

In caso di esito positivo della valutazione, viene inviata all'organizzazione richiedente una comunicazione di avvenuta qualificazione del candidato. Ricevuta tale comunicazione, ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura è tenuto a inserire i dati relativi al Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato nel sistema informativo SICES (sistema informativo di acquisizione dati).

Qualora emergesse la mancata o insufficiente sussistenza di uno o più requisiti, l'Agenzia non rilascia l'attestazione, comunicando l'esito della valutazione con una specifica nota all'organizzazione richiedente. Nel caso in cui sia inoltrata una successiva richiesta di qualificazione dello stesso candidato, il richiedente deve fornire evidenza di ulteriori elementi, rispetto alla precedente richiesta, a supporto del possesso dei requisiti.

4.4 Scadenza e mantenimento della qualifica

La qualifica di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza ha la stessa validità del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione di sicurezza dell'organizzazione utilizzatrice.

In caso di rinnovo del certificato di sicurezza o della autorizzazione di sicurezza deve essere conseguentemente rinnovata la richiesta di qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.

Il mantenimento della qualifica durante il suo periodo di validità è, in ogni caso, legato alla sussistenza dei seguenti elementi:

1. svolgimento operativo e continuativo delle mansioni di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito dell'organizzazione, senza interruzioni della mansione significative per i processi gestiti o, comunque, superiori a 6 mesi;
2. effettiva e documentata attuazione di un percorso di qualificazione e mantenimento delle competenze, con relativa misurazione delle prestazioni del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, definito a cura dell'organizzazione di appartenenza, specificamente previsto nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
3. obbligo di partecipazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza ad eventuali corsi di aggiornamento individuati all'occorrenza da questa Agenzia ed all'uopo comunicati, con il superamento degli eventuali relativi test di apprendimento;
4. assenza di rilievi determinanti sull'operato del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza emersi nell'ambito delle attività di supervisione, ispettorato e controllo svolte da questa Agenzia verso l'organizzazione di appartenenza.

Ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura deve stabilire nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza una procedura in cui definisce le modalità operative di gestione di eventuali periodi di assenza del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, in modo da garantire la regolare prosecuzione delle attività di competenza sui processi interni.

Qualsiasi passaggio ad altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nella stessa mansione di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, comporta la necessità di ripetere l'iter di qualificazione a cura della nuova organizzazione.

mancante, si intende decaduta la domanda presentata e deve essere attivata la procedura di qualificazione ai sensi del presente decreto.

Articolo 4
Entrata in vigore

Il presente documento è pubblicato sul sito internet-dell'Agenzia (www.ansf.it) ed entra in vigore in data odierna.

Firenze, _____

IL DIRETTORE
ing. Alberto Chiovelli

ALLEGATO AL DECRETO N. .../2011

Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

1. Scopo

Le presenti norme stabiliscono i requisiti per la qualificazione, ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 1/2009 del 6 aprile 2009, del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e la procedura per l'ottenimento e il mantenimento di tale qualificazione.

2. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle imprese ferroviarie e ai gestori dell'infrastruttura, soggetti al decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162.

3. Requisiti del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

La qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza è un requisito necessario per l'ottenimento ed il mantenimento del certificato di sicurezza di una impresa ferroviaria o dell'autorizzazione di sicurezza di un gestore dell'infrastruttura.

Ferma restando l'unicità, in ogni organizzazione, del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato, nel caso in cui le attività connesse al Sistema siano assicurate attraverso una strutturazione organizzativa che, in capo a tale Responsabile qualificato, preveda più livelli, ciascuno relativo ad uno specifico ambito di responsabilità e presidiato da una figura di riferimento, l'organizzazione garantirà che tutti i soggetti in questione possiedano e mantengano i requisiti prescritti dalle presenti norme.

Di seguito sono stabiliti i requisiti per l'ottenimento della qualifica di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.

Per ciascun requisito sono descritti:

- Scopo - funzione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza per la quale è necessario il requisito;
- Elementi - competenze che si ritengono necessarie per acquisire il requisito;
- Documentazione - evidenze documentate necessarie per dimostrare la sussistenza del requisito rilasciate da:
  - per quanto riguarda i titoli formativi:
    - scuole, istituti universitari o centri di formazione pubblici o privati accreditati da organismi istituzionali nazionali o dell'Unione Europea;
    - imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura o loro associazioni; in questo caso i corsi di formazione devono essere effettuati con il supporto di società, enti o docenti specializzati nelle materie di cui trattasi, fornendo evidenza di tale supporto nella attestazione finale dei corsi stessi;
  - per quanto riguarda le esperienze professionali:
    - organizzazioni presso le quali è stata maturata l'esperienza professionale nella specifica attività.

Requisito 1: ***Conoscenza della funzione e dell'architettura dei sistemi di gestione, conoscenza dei metodi di analisi e gestione dei processi.***

Scopo: Supportare le funzioni aziendali nella progettazione e nella verifica dei processi, supportare o effettuare la progettazione, la redazione e il controllo della documentazione di sistema, adottando un approccio per processi.

Elementi: Strutture organizzative matriciali - Criteri di classificazione dei processi aziendali – Tecniche di mappatura ed analisi dei processi aziendali.

Documentazione: Attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici (con allegato programma e attestazione del superamento di esami finali) oppure titolo di studio congruente con gli elementi descritti oppure evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica.

Requisito 2: ***Nozioni di statistica.***

Scopo: Analizzare gli indicatori di prestazione desunti dalle attività di monitoraggio, valutare in modo critico le analisi svolte da altre funzioni aziendali o da terzi.

Elementi: Elementi di analisi statistica e nozioni di calcolo delle probabilità - Uso del software nelle applicazioni statistiche.

Documentazione: Titolo di studio congruente con gli elementi descritti oppure attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici (con allegato programma e attestazione del superamento di esami finali) oppure evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica.

Requisito 3: *Conoscenza dell'assetto normativo nazionale ed europeo. Conoscenza dell'architettura delle norme ferroviarie in materia di sicurezza e di Sistemi di Gestione della Sicurezza.*

Scopo: Garantire che il sistema individui le norme applicabili, ne monitori le modifiche, disponga e disciplini la relativa applicazione, dimostri la conformità ad esse nei processi aziendali e sia modificato di conseguenza.

Elementi: Assetto normativo del settore, nazionale e comunitario – Principali norme del settore ferroviario (DPR 753/80 - Direttiva 2004/49/CE - Decreto Ministeriale 20/10/2005 Sicurezza gallerie ferroviarie - Decreto Legislativo 162/07 - Decreto ANSF 1/2009 etc.) – Documenti e linee guida dell'Agenzia in materia di Sistema di Gestione della Sicurezza – Articolazione e caratteristiche dei documenti da produrre nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria (Manuale, Procedure, Disposizioni di esercizio, Relazione annuale, DPC, DVR, Piano della Sicurezza etc.) - Conoscenza dei processi di sicurezza ferroviaria (certificazioni e autorizzazioni inerenti alla sicurezza).

Documentazione: Attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici (con allegato programma e attestazione del superamento di esami finali)oppure evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica.

Requisito 4: *Nozioni di analisi del rischio.*

Scopo: Orientare le analisi del rischio e utilizzarne i risultati.

Elementi: Utilizzo dell'analisi del rischio nel sistema di gestione della sicurezza – Principi delle norme EN 50126 – Contenuti Regolamento CE 352/2009 - Principali Strumenti metodologici - Evidenze da produrre.

Documentazione: Titolo di studio congruente con gli elementi descritti oppure attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici (con allegato programma e attestazione del superamento di esami finali) oppure evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica.

Requisito 5: *Conoscenza approfondita dell'organizzazione dell'azienda in cui si svolge la funzione.*

Scopo: Garantire che il sistema di gestione della sicurezza rappresenti l'organizzazione aziendale e sia sempre coerente con essa.

Elementi: Organizzazione e processi dell'azienda utilizzatrice ai fini della gestione della sicurezza.

Documentazione: Evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica (nell'azienda o in altri contesti assimilabili).

Requisito 6: *Conoscenza dei processi produttivi ferroviari.*

Scopo: Coadiuvare le funzioni interessate nell'analisi dei processi e nell'analisi dei dati di eventi incidentali e anormalità - Conoscere i processi oggetto di audit interni ed esterni.

Elementi: Processi di sicurezza – Mansioni di sicurezza – Organizzazione del trasporto ferroviario.

Documentazione: Evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica ed eventuale attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici (con allegato programma e attestazione del superamento di esami finali).

Requisito 7: *Conoscenza approfondita delle metodologie di audit.*

Scopo: Progettare e svolgere audit interni/esterni all'organizzazione.

Elementi: Finalità e modalità di esecuzione degli audit – Analisi e utilizzo dei risultati degli audit – Caratteristiche degli auditor – Individuazione e gestione dei fattori critici e delle azioni correttive.

Documentazione: Attestato di partecipazione a corsi di formazione specifici (con allegato programma e attestazione del superamento di esami finali)oppure evidenza riscontrabile di adeguata esperienza professionale specifica.

Requisito 8: *Conoscenza della lingua italiana.*

Scopo: Relazionarsi con strutture aziendali e con organismi esterni di controllo.

Elementi: Capacità di interagire in lingua italiana, parlata e scritta – Comprensione delle norme – Interlocuzione su problematiche di sicurezza.

Documentazione: Titolo di studio italiano oppure attestazione del livello C1 della conoscenza della lingua italiana come definito nel "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue".

RITENUTO di accogliere la richiesta di definire disposizioni transitorie per la qualificazione dei Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza in attività presso gli operatori ai quali sia già stato rilasciato, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Certificato di Sicurezza o la cui domanda di ottenimento sia già stata accolta dall'Agenzia, e per RFI;

RITENUTO che gli argomenti oggetto di valutazione, i requisiti richiesti nonché le modalità di valutazione degli stessi requisiti siano sufficientemente descritti, sulla base dello scopo che ciascun requisito si prefigge di soddisfare, in relazione alla funzione che il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza deve svolgere nell'ambito della organizzazione utilizzatrice e che invece la tipologia della documentazione utile ad attestare i requisiti richiesti sia da specificare ulteriormente;

RITENUTO che, ai fini di un esaustivo processo di qualificazione, sia opportuna una fase di valutazione diretta dei candidati oltre quella documentale e che la designazione dei valutatori sia oggetto di regolamentazione interna dell'Agenzia;

RITENUTO che i criteri generali e i parametri oggettivi per la misurazione delle prestazioni del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nella sua attività siano di esclusiva competenza delle singole organizzazioni nelle quali tali attività vengono svolte, al fine di garantire la più ampia libertà alle stesse organizzazioni in materia di utilizzo e valutazione del proprio personale;

RITENUTO di accogliere la richiesta di stabilire un limite temporale massimo di 6 mesi dalla revoca della qualifica del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza entro il quale avere una nuova qualifica di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza;

CONSIDERATO che gli emolumenti dovuti all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per le procedure di qualificazione, per la prima richiesta di qualificazione di un Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza si intendono assorbiti dal versamento dei diritti connessi al rilascio del certificato o dell'autorizzazione di sicurezza stabiliti dal Decreto ANSF n.1/2010 del 3 febbraio 2010 e che per le altre richieste di qualificazione di valutazione tali emolumenti saranno quantificati in apposito separato decreto di questa Agenzia;

RITENUTO di accogliere la richiesta di non istituire un Albo dei responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza pubblicato sul sito dell'Agenzia, e quindi di tenere, presso l'Agenzia, un registro interno dei suddetti Responsabili, i cui dati dovranno essere inseriti e mantenuti aggiornati, a cura delle organizzazioni utilizzatrici, nel sistema informativo SICES (sistema informativo acquisizione dati imprese ferroviarie);

RITENUTA non sufficiente la avvenuta validazione da parte dell'Agenzia del Sistema di Gestione della Sicurezza di una organizzazione per attestarne contestualmente la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, in quanto l'adeguatezza di tale documentazione non é di per sé esaustiva ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti necessari per tale figura;

RITENUTA non rientrante la formazione dei Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza nelle prerogative dei centri di formazione così come ad oggi riconosciuti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, che curano la formazione delle figure con mansioni di sicurezza definite dal decreto legislativo stesso, tra cui quella del macchinista;

RITENUTO di accogliere la richiesta di prevedere un'attestazione anche formativa per il possesso del requisito 3;

CONSIDERATO che il rinnovo del Certificato o della Autorizzazione di Sicurezza costituisce anche un momento di verifica generale della rispondenza dell'intero Sistema di Gestione della Sicurezza rispetto alla evoluzione intercorsa dal precedente

rilascio e quindi anche della qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza;

CONSIDERATO che il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato assicura che i processi del Sistema di Gestione della Sicurezza siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati e riferisce all'alta direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza e su ogni esigenza per la sicurezza e che quindi sia necessaria l'unicità di tale figura in ogni organizzazione, la quale, nel caso in cui tali attività siano assicurate attraverso una strutturazione organizzativa che preveda più livelli ciascuno relativo ad uno specifico ambito di responsabilità e presidiato da una figura di riferimento, assicurerà che tutti i soggetti in questione possiedano e mantengano i requisiti prescritti dal presente decreto,

emana il seguente

DECRETO n. .../2011
Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e alcune modifiche formali al Decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Articolo 1
Emanazione delle norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

Sono emanate le norme, allegate al presente decreto, per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, come definito dal decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia.

Articolo 2
Modifiche al Decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 di questa Agenzia è modificato come segue:

- i punti 4.2.4 e 4.2.5 assumono la nuova numerazione 4.3 e 4.4;
- il punto 4.2.6 assume la nuova numerazione 4.4 e dal secondo capoverso è eliminata la frase "in seguito all'acquisizione della quale viene inserito in un apposito albo."

Articolo 3
Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni RFI e le imprese ferroviarie che siano già in possesso di Certificato di Sicurezza o la cui domanda di ottenimento, ai sensi delle "Linee guida per l'ottenimento del certificato di sicurezza", sia già stata accolta dall'Agenzia, devono presentare all'Agenzia domanda di qualificazione dell'attuale Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, allegando la documentazione necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti.

2. Relativamente agli attuali Responsabili del Sistema di Gestione della Sicurezza per i quali perverrà la domanda di qualificazione di cui al precedente comma 1, l'Agenzia accerterà, con le modalità di cui al punto 4.3 delle Norme allegate al presente decreto, il possesso dei requisiti 3, 4, e 7 del punto 3 delle "Norme" stesse.

3. Entro un anno RFI e le imprese ferroviarie devono trasmettere la documentazione che attesti l'avvenuta acquisizione da parte del proprio Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza degli eventuali requisiti non posseduti all'atto della domanda di cui al precedente comma 1, per la successiva qualificazione del candidato stesso da parte dell'Agenzia. Trascorso questo periodo senza l'invio della documentazione

Ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura deve tenere aggiornati nel sistema SICES i dati relativi al proprio Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.

La comunicazione tempestiva da parte delle imprese ferroviarie o dei gestori dell'infrastruttura dell'eventuale aggiornamento degli elementi rilevanti di cui al presente paragrafo costituisce elemento per il mantenimento del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione di sicurezza.

4.5 Revoca della qualifica

In mancanza della sussistenza degli elementi di cui al punto 4.4, la qualifica di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza è revocata con comunicazione da parte dell'Agenzia all'organizzazione interessata.

Entro 6 mesi dalla data di comunicazione della revoca, l'organizzazione deve avere un nuovo Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato; trascorso tale termine, le attività dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura sono sospese in attesa che l'organizzazione si doti del nuovo Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza qualificato.

In caso di revoca del certificato o dell'autorizzazione di sicurezza, si intende revocata anche la qualifica del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ALLEGATO 1 alle Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza

SCHEMA PER LA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA

L'impresa ferroviaria/gestore dell'infrastruttura _____ chiede all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie la qualificazione del candidato _____ per il ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza all'interno della propria organizzazione ai sensi dell'art 4.5 del Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n. 1/2009.

A tal fine (barrare la casella relativa):

□ dichiara di aver svolto una preventiva verifica dei requisiti del candidato stesso e trasmette la documentazione per l'accertamento dei requisiti previsti dalle Norme per la qualificazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza.

□ attesta che il candidato svolge il ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'organizzazione dalla data _____.

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

1. Denominazione legale _____

2. Nome dell'impresa ferroviaria/gestore dell'infrastruttura

_____ Acronimo _____

3. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, stato)

_____

4. Numero di telefono _____Numero di fax_____

5. Indirizzo di posta elettronica _____ Sito web _____

6. (barrare la casella relativa)

□ in possesso di autorizzazione/certificato di sicurezza (cancellare la dizione non pertinente)
n° _____del _____

□ inoltrata richiesta di autorizzazione/certificato di sicurezza (cancellare la dizione non pertinente)
in data __/__/____.

INFORMAZIONI SUL CANDIDATO

1. Cognome e nome _____

2. Luogo e data di nascita _____

Nazionalità _____

3. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, stato)

_____

4. Numero di telefono _____ Numero di fax _____

5. Indirizzo di posta elettronica _____

Allegati

- Curriculum vitae del candidato
- Documentazione per l'accertamento dei requisiti

(specificare l'elenco dettagliato per ciascun requisito)

Luogo e data _____

Firma del Legale Rappresentante